

Art. 37.

37.1

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere l'articolo.

37.2

Bisinella, Bellot, Munerato

Sopprimere l'articolo.

37.3

Quagliariello, Augello, Torrisi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37.

(Elezioni dei giudici della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato".

37.4

Migliavacca, Gotor, Broglia, Casson, Chiti, Corsini, D'Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Giacobbe, Guerra, Guerrieri Paleotti, Lai, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonago, Tocci, Tronti, Turano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37.

(Elezioni dei giudici della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato".

37.5

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37.

(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita alla seguente: "deputato".

37.6

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 135, secondo comma, della Costituzione, le parole: "giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative", sono sostituite dalle seguenti: "giurisdizioni ordinaria ed amministrative dopo almeno venti anni di esercizio"».

37.11

D'Alì

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di undici giudici, dei quali due nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, quattro dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato".

37.7

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato".

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

37.13

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 135» inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al».

Conseguentemente all'articolo 39 dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

37.14

Calderoli

Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 135», aggiungere le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:».

Conseguentemente aggiungere le seguenti lettere:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;

b) «al».

Conseguentemente alla rubrica sopprimere la parola: «aggregati» e premettere alla parola «Giudici» la seguente «Elezione dei».

37.9

Pagliari, Di Giorgi, Russo, Cociancich, Cucca, Moscardelli, Pezzopane, Orrù, Fasiolo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

37.10

Buemi, Palermo, Laniece, Fausto Guilherme Longo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

37.12

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Fazzone, Malan

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

37.8

Palermo, Fravezzi, Zeller, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Battista

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme

magistrature ordinaria ed amministrative, due dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica”;

b) al settimo comma, la parola: ”senatore” è sostituita dalla seguente: ”deputato”».

Conseguentemente all'articolo 39, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati, dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

37.0.1

Bisinella, Bellot, Munerato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifica dell'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».